

Dell'operato del tour operator e del fornitore del servizio può rispondere anche l'Agenzia venditrice (Cass. Civ. 8124/2020 del 23/04/2020)

Il Fatto

Due clienti acquistano dall'Agenzia di Viaggi un pacchetto turistico. Nel corso di una escursione, si verifica un incidente. Essi agiscono contro il venditore e l'organizzatore del pacchetto per il risarcimento del danno.

La Decisione

La Corte di Cassazione applica al caso la normativa contenuta nel D. Lgs. 111/1990 di attuazione della Direttiva 314/1990, in vigore al momento dei fatti, ed in particolare l'articolo 14 per il quale in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Il secondo comma stabiliva che *"l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti"*.

Secondo la Cassazione, l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogniquale volta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso), e non è correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione (Sez. 3 -, Sentenza n. 17724 del 06/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25396 del 03/12/2009).

La decisione - laddove afferma una responsabilità solidale di venditore ed organizzatore - non appare condivisibile in quanto l'articolo 14 del D. Lgs. 111/1995 precisava che i due soggetti interessati (venditore ed organizzatore) fossero tenuti al risarcimento del danno "secondo le rispettive responsabilità" che non possono, evidentemente, che essere diverse (considerata la specificità del ruolo svolto da ciascuna di esse). Ed infatti, numerose Corti di Merito (da ultimo Tribunale Vicenza, Sezione 1 civile Sentenza 29 giugno 2018, n. 1692) hanno preferito affermare una responsabilità "ripartita" e non già solidale di Venditore ed Organizzatore del pacchetto.

Questa diversità pare recepita nel Codice del Turismo ora applicabile, che dedica una disposizione specifica alla responsabilità del Venditore: l'articolo 50 del Codice prevede che *"il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio"*, così distinguendo la sua responsabilità da quella dell'organizzatore (l'articolo 42 del Codice prevede che sia



l'organizzatore ad essere responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico). Quindi, al venditore potrebbe essere ascritta una responsabilità solo ove egli sia venuto meno agli obblighi del mandatario (ad esempio: omesso versamento dei fondi al tour operator per l'acquisto del pacchetto; omessa trasmissione al viaggiatore di informazioni pervenute dall'organizzatore; omessa comunicazione all'organizzatore di informazioni relative a specifiche esigenze del viaggiatore; in ipotesi, scelta di un organizzatore notoriamente inaffidabile), e non già una responsabilità per la difettosa esecuzione dei servizi compresi nel pacchetto.